

Penale Sent. Sez. 4 Num. 12646 Anno 2018

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA

Relatore: PAVICH GIUSEPPE

Data Udiienza: 06/02/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GUGLIELMI FRANCESCO nato il 23/01/1980 a MESAGNE

avverso la sentenza del 10/05/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH


Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udito il difensore

E' presente l'avvocato FEDELI BARBANDINI LUIGI del foro di ROMA, che deposita nomina a sostituto processuale dell'avv. RICCI BITTI MASSIMO del foro di RAVENNA in difesa di GUGLIELMI ~~FRANCESCO~~ FRANCESCO.

L'avv. FEDELI BARBANTINI riportandosi ai motivi del ricorso ne chiede l'accoglimento.



RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Bologna, in data 10 maggio 2017, ha confermato la sentenza con la quale, in data 6 giugno 2016, il Tribunale di Ravenna aveva condannato Francesco Guglielmi in ordine al reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolimetrici (art. 186, comma 7, Cod. Strada), contestato come commesso in Ravenna il 9 marzo 2015.

In base a quanto si ricava dalla lettura degli atti, risulta che il Guglielmi rimase coinvolto in un incidente automobilistico mentre si trovava alla guida del proprio motociclo. Veniva perciò trasportato presso il locale nosocomio e qui rifiutò di essere sottoposto a prelievo richiesto dalla polizia giudiziaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico. Tanto integrava, secondo i giudici di merito, il reato contestato al Guglielmi, non potendosi ritenere che nella specie il rifiuto fosse stato legittimamente opposto.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il Guglielmi, tramite il proprio difensore di fiducia, articolando un singolo, ampio motivo di lagnanza, teso a denunciare violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo l'esponente, è la stessa sentenza a rendere evidente che il Guglielmi fu dapprima sottoposto a prelievo ematico nell'ambito dei protocolli medici e a fini diagnostici (prelievo dal quale risultò un tasso alcolemico di g/l 1,91), e che invece rifiutò di sottoporsi a ulteriore prelievo ematico sollecitato dalla polizia giudiziaria e finalizzato unicamente all'accertamento del tasso alcolemico. Tale rifiuto, sostiene il ricorrente, fu opposto in modo legittimo; a tal fine, dopo un'ampia ricostruzione della *ratio* delle disposizioni di riferimento, denuncia la natura invasiva del prelievo ematico, tale da ledere il principio enunciato dall'art. 13 Cost., laddove non vi sia il consenso dell'interessato e non sussista l'esigenza di uniformare le prescrizioni di legge al principio costituzionale della tutela della salute del cittadino (come accade nel caso in cui il prelievo venga eseguito nell'ambito di protocolli sanitari): perciò, conclude l'esponente, il rifiuto è da considerarsi nella specie scriminato ex art. 51 cod.pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

La questione della rilevanza e della necessità del consenso del conducente al prelievo ematico si pone in relazione all'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 186 Cod. Strada, che si riferisce al caso in cui siano concomitanti le condizioni del coinvolgimento dei soggetti in un incidente stradale e della loro sottoposizione a



cure mediche. La disposizione in esame trova applicazione nel caso in cui il tasso alcolemico del conducente venga accertato nel contesto delle cure approntate dal personale sanitario della struttura, presso la quale il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro venga condotto, seguendo un protocollo che ha fini ben più ampi di quello esclusivo dell'accertamento del tasso di concentrazione alcolica: esso infatti non é finalizzato alla ricerca delle prove di un reato, ma alla cura della persona. In tale ipotesi, gli elementi di prova in ordine allo stato d'ebbrezza del conducente ricoverato vengono acquisiti su richiesta della polizia giudiziaria attraverso la documentazione medica relativa agli accertamenti condotti in ossequio agli ordinari protocolli sanitari, di tal che in questo caso resta irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità processuale, l'eventuale mancanza del consenso dell'interessato (Sez. 4, Sentenza n. 10605 del 15/11/2012, dep. 2013, Bazzotti, Rv. 254933); tuttavia va ricordato che la Corte di legittimità, nell'affermare il principio appena richiamato, ha chiarito che il prelievo non sarebbe comunque effettuabile laddove il paziente rifiutasse espressamente di essere sottoposto a qualsiasi trattamento sanitario.

1.1. Diverso é il caso del prelievo ematico compiuto presso una struttura sanitaria, esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, al fine di accertare il tasso alcolemico ma al di fuori della sussistenza di esigenze di carattere medico – terapeutico: in relazione a questa ipotesi, la Corte regolatrice ha affermato che il prelievo necessita del preventivo consenso dell'interessato, tempestivamente informato sulle finalità del prelievo (con conseguente inutilizzabilità dei risultati del prelievo medesimo in mancanza di detto consenso: vds. la recentissima Sez. 4, Sentenza n. 21885 del 06/04/2017, Danelli, Rv. 270004).

1.2. Venendo ora al caso che ne occupa, risulta poco chiaro, in base alla lettura della sentenza (pag. 1 e nota 1), il motivo per il quale la polizia giudiziaria, a fronte di un precedente prelievo eseguito dai sanitari nell'ambito degli ordinari protocolli di pronto soccorso, avrebbe successivamente richiesto un ulteriore prelievo esclusivamente ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico; tanto più che la P.G. ben avrebbe potuto chiedere che l'esecuzione dell'accertamento del tasso etilico avvenisse senza ulteriori prelievi ematici, ma sullo stesso campione di sangue prelevato al Guglielmi con il primo prelievo (quello legittimamente eseguito nell'ambito di protocolli di pronto soccorso, in esito al quale oltretutto il tasso alcolemico venne effettivamente rilevato, e risultò pari a 1,9 g/l).

In sostanza, non si comprende se il rifiuto del Guglielmi fu manifestato in relazione a prelievo da eseguirsi a fini diagnostico-terapeutici secondo i previsti protocolli, ovvero in relazione a prelievo sollecitato dalla polizia giudiziaria unicamente a fini probatori e senza alcuna conferenza con accertamenti di

natura sanitaria e con finalità terapeutiche: in quest'ultima ipotesi tale rifiuto sarebbe stato legittimamente opposto, con conseguente insussistenza del reato.

Tale aspetto, che non risulta sufficientemente chiarito dalla Corte di merito, dovrà essere rivalutato in sede di giudizio di rinvio dalla stessa Corte territoriale.

2. Per quanto precede la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna diversamente composta, per nuovo esame in ordine alla configurabilità o meno del reato p. e p. dall'art. 186, comma 7, Cod. Strada, alla stregua dei principi dianzi affermati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Bologna.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2018.